

LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 20-11-1998

REGIONE PIEMONTE

"Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali".

ARTICOLO 7

(Composizione e funzionamento)

1. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali è composta dai seguenti membri:

- a) il Presidente della Giunta regionale;
- b) i Presidenti delle Province del Piemonte;
- c) i Sindaci delle città capoluogo di provincia;
- d) otto Presidenti delle Comunità montane indicati dalla Conferenza dei Presidenti di Comunità montane;
- e) due Sindaci per ogni Provincia, eletti con le modalità di cui al successivo comma 3;
- f) il Presidente di Unioncamere;
- g) i Presidenti delle delegazioni regionali di UPP, ANCI, UNCEM, Lega delle Autonomie locali e della Consulta Regionale Unitaria dei **Piccoli Comuni** del Piemonte, da costituirsi con deliberazione del Consiglio regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale presiede la Conferenza senza diritto di voto; alle sedute della Conferenza partecipano senza diritto di voto l'Assessore agli Enti locali e l'Assessore competente per la materia all'ordine del giorno.

3. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti di cui al comma 1, lettera e), entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale convoca, con proprio decreto, due distinte assemblee per ciascuna Provincia composte rispettivamente da:

- a) i Sindaci dei Comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti;
 - b) i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;
- ciascuna assemblea elegge al suo interno il proprio rappresentante nella Conferenza. L'elezione avviene sulla base di singole candidature presentate da almeno un quinto dei partecipanti all'assemblea. Ogni votante può esprimere una sola preferenza.

Risulta eletto, per ciascuna assemblea, il Sindaco che ottiene il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano. In sede di prima applicazione il meccanismo elettivo è attivato alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto, alla nomina dei componenti della Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali e convoca la seduta di insediamento.

5. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali approva, entro 1 mese dalla prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio regolamento interno per disciplinare le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le procedure interne di funzionamento, l'organizzazione dei lavori e della segreteria tecnica, le modalità di voto e di validità delle sedute.

6. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali presta la sua attività a titolo gratuito.

7. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali si articola in Comitati per materia integrati, su decisione della Conferenza medesima, da membri di comprovata esperienza, anche esterni, da rappresentanti delle Associazioni o di organismi di categoria e sindacali, con lo specifico compito di svolgere le funzioni previste o rese necessarie dai decreti legislativi di conferimento in esecuzione della l. 59/1997 e dalle leggi regionali attuative.

8. Ciascuna legge regionale attuativa di settore individua gli organi previsti dai singoli decreti legislativi che non possono qualificarsi come Comitati della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, ai sensi del comma 7, armonizzandoli con le previsioni di cui al presente Titolo.